

Messaggio Inps 4956/2014

Lavoratori autonomi: accrediti figurativi nella gestione autonoma

In alternativa all'accredito figurativo nel FPLD, in presenza del requisito per l'accredito nella gestione autonoma, l'assicurato INPS può ottenere a domanda il riconoscimento figurativo in detta gestione. L'interessato potrà chiedere lo spostamento della contribuzione figurativa da un fondo all'altro ove ricorrano le condizioni specifiche per l'accredito e a condizione che l'accredito non sia stato già utilizzato.

L'INPS ricorda che di norma, gli **accrediti figurativi** in favore dei **lavoratori autonomi** sono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti.

In deroga al predetto criterio, in presenza del requisito per l'accredito nella **gestione autonoma**, è comunque fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo in detta gestione. Nel caso in cui il requisito per l'accredito risultasse perfezionato in più gestioni, l'intero periodo dovrà essere accreditato in base alla scelta formalizzata dell'interessato.

Le indicazioni della circolare 11/2013

Il punto 9.1 della circolare n.11 del 2013 chiarisce che, in presenza dei prescritti **requisiti contributivi**, in favore dei lavoratori autonomi sono accreditabili figurativamente i periodi di:

- servizio militare,
- malattia,
- congedo parentale,
- malattia specifica ex lege n. 88/1987

Fatta eccezione per il servizio militare, accreditabile anche come periodo di inizio assicurazione (il contributo obbligatorio da far valere può essere anche successivo all'evento), per gli altri eventi sopra elencati è necessario che il contributo obbligatorio sia precedente all'evento da riconoscere.

Per il riconoscimento figurativo dei periodi di assistenza per malattia specifica è necessario far valere, unitamente al contributo obbligatorio precedente l'evento, almeno **52 settimane di contribuzione** obbligatoria.

In alternativa all'accredito figurativo nel FPLD, l'assicurato ha l'onere di indicare espressamente il fondo in cui ottenere ed utilizzare l'accredito; l'interessato potrà chiedere lo spostamento della contribuzione figurativa da un fondo all'altro ove ricorrano le condizioni specifiche per l'accredito e a condizione che l'accredito non sia stato già utilizzato.

L'assicurato sarà chiamato a confermare o modificare la scelta effettuata anche all'atto del pensionamento.

Per l'applicazione dei suddetti principi, è stata adeguata la **domanda telematica di pensione** con un apposito campo per la scelta del fondo di accredito da parte dell'assicurato.

Le predette disposizioni valgono anche per l'accredito figurativo per servizio militare in favore dei lavoratori autonomi.

Per i provvedimenti di liquidazione delle prestazioni successivi alla data di pubblicazione del presente messaggio non vige più la disposizione contenuta nel punto 42, nota 2, delle istruzioni di servizio n. 10 (contribuzione figurativa per servizio militare) che precisa che "... qualora in sede di liquidazione della pensione dovesse risultare che l'interessato, pur con i contributi figurativi, non raggiunge il diritto nell'assicurazione generale obbligatoria e che l'accredito dei contributi nell'assicurazione artigiani, anziché in quella comune, comporta un concreto divario nell'ammontare della pensione, potrà essere effettuata la variazione dall'una all'altra gestione assicurativa...".

Tali disposizioni continuano ad operare esclusivamente per i provvedimenti di liquidazione antecedenti alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto.